



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Prot. n.686/T/19.44 del 06 settembre 2019**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
*Dott. Massimo Parisi*  
**ROMA**

**Oggetto: Orario di servizio ed orario di lavoro presso la sede Dipartimentale.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

mi prego di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 in merito a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Direttore Generale del Personale delle Risorse del DAP, contenente le osservazioni del Si.Di.Pe a seguito dell'incontro con le OO.SS. svoltosi il 5 settembre.

**Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.**

*Cari saluti e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019**

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
*Dott. Massimo Parisi*  
**ROMA**

**Oggetto: Orario di servizio ed orario di lavoro presso la sede Dipartimentale.**

Con riferimento alla convocazione pervenuta con la missiva Prot. m\_dg.GDAP- 0259325.U del 27/08/2019 di codesta Direzione Generale del Personale e delle Risorse, relativa alla "Disciplina dell'orario di servizio e orario lavoro sede centrale del D.A.P.", questa Organizzazione Sindacale con la presente nota intende formalizzare le osservazioni formulate nel corso dell'incontro svoltosi il 05.09.2019.

In via preliminare, si conferma che l'interesse del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria rispetto alla problematica in esame è volto essenzialmente alla necessità di giungere ad una definizione dell'orario di servizio, entro il quale il personale tutto deve svolgere il proprio orario di lavoro, che sia il più possibile aderente alla realizzazione delle delicate finalità istituzionali che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria deve perseguire, sia a livello centrale sia a livello periferico.

In tale prospettiva ed a legislazione vigente, non può che spettare all'Amministrazione l'individuazione dell'arco temporale della giornata entro il quale assicurare la funzionalità degli uffici e/o l'erogazione dei servizi all'utenza interna, al pubblico ed alle istituzioni esterne.

Ciò premesso, l'individuazione dell'orario di lavoro, del profilo orario, della fascia rigida e di quella flessibile e la disciplina per l'effettuazione del lavoro straordinario non possono che essere rimesse, per ciascun Comparto di personale interessato, alle procedure contrattuali previste dai diversi comparti di appartenenza: personale della carriera dirigenziale penitenziaria, personale dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali (EX Area A1), personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ruoli dirigenziale, direttivo, degli ispettori e dei Sovrintendenti degli Agenti ed Assistenti.

Per quel che qui interessa, al momento, in mancanza della sottoscrizione del primo Accordo per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 15/02/2006 n. 63 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154” al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, “...si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”, come testualmente recita l'art.48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Inoltre, laddove dovesse essere stipulato l'Accordo sindacale previsto dall'articolo 46 del citato D.Lgs. n. 95/2017, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicheranno le norme relative al personale dirigente della Polizia di Stato in materia di: a) trattamento accessorio, b) misure per incentivare l'efficienza del servizio, c) il congedo ordinario e congedo straordinario, d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, e) i permessi brevi per esigenze personali, f) aspettative, i distacchi e i permessi sindacali, g) il trattamento di missione e di trasferimento, h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Tuttavia, si coglie l'occasione dell'incontro fissato per il 05/09/2019 per evidenziare che restano tuttora irrisolte una serie di questioni fondamentali, che attengono a rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari e che sono direttamente collegate al tema in esame.

Ci riferiamo a quanto già da tempo rappresentato con l'allegata nota Prot. n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016 – nota a tutt'oggi inevasa – che attiene a tutta una serie di istituti contrattuali, di relative indennità accessorie e di diritti – alcuni di rango costituzionale come quelli relativi alle guarantee sindacali - alla tutela legale ed assicurativa ed agli asili nido - già applicabili al personale della carriera dirigenziale penitenziaria dal lontano 16/08/2005, data di entrata in vigore della Legge L. 27/07/2005 n. 154 recante “Delega al Governo per la disciplina dell'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”.

A quella nota ci si limita ad aggiungere che gli importi delle indennità accessorie da corrispondere al personale della carriera dirigenziale penitenziaria sono stati incrementati, per effetto delle norme contenute nell'articolo 45 comma 30 del Decreto Legislativo n. 95/2017 che testualmente recita “ (...) 30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

- a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
- b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;
- c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
- d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51..."

In attesa della compiuta applicazione della legge di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria, in tutti i suoi aspetti ordinamentali, – di natura giuridica ed anche economica, le materie sin qui illustrate - alcune delle quali sono direttamente collegate alla problematica dell'orario di lavoro e di servizio – devono essere quanto prima affrontate e risolte.

Cogliamo come un segnale positivo l'impegno assunto in tal senso dalla S.V. nel corso della riunione del 05/09/2019 e restiamo, dunque, in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle conseguenti iniziative che si dovranno adottare al riguardo.

Cordiali Saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Prot. n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile e di Comunità  
*Presidente Francesco Cascini*  
**ROMA**

e per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto  
del Ministro della Giustizia  
*Presidente Giovanni Melillo*  
**ROMA**

**Oggetto: "Turni prefestivi, festivi, reperibilità notturna", nonché asili nido, tutela assicurativa, tutela legale e diritti sindacali, del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.**

Con la presente si vogliono sottoporre all'attenzione delle SS.LL. le materie indicate in oggetto, per i conseguenti provvedimenti di competenza, necessari per riportare le stesse nell'ambito delle previsioni di cui alla vigente normativa, purtroppo sinora mai compiutamente e organicamente applicata.

Si premette che con nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Prot. n.0228653 del 05 luglio 2016, avente per oggetto "Turni prefestivi, festivi e reperibilità notturna", a firma del Signor Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, è stato comunicato a questa Organizzazione Sindacale "per informativa" che, con Ordine di Servizio, datato 05.07.2016, del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, era stato disposto che – a far data dal 1° Agosto 2016 - i turni di servizio prefestivi, festivi e reperibilità notturna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbero stati espletati da tutti i Dirigenti in servizio presso la sede centrale del Dipartimento, con esclusione dei Dirigenti Generali e dei Magistrati con funzioni di Direttore Generale.

La predetta nota precisava, inoltre, che i suddetti turni sarebbero stati espletati secondo l'ordine alfabetico e salvaguardando il criterio di equa rotazione rispetto ai "superfestivi".

1

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro



@sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Pertanto, alla nota non risultava allegato l'Ordine di Servizio del 05 luglio 2016 del Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sicché l'informativa in questione risultava del tutto priva di efficacia, non essendo stata, di fatto, questa Organizzazione Sindacale messa nelle condizioni di poter interloquire né sul merito e né sulla legittimità della disposizione.

Si è appreso, altresì, che con precedente nota Prot. n. GDAP-PU- 0054777 del 15 febbraio 2016, il Signor Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva richiamato i dirigenti penitenziari, che svolgono funzioni di Direttore di struttura penitenziaria, sulla necessità di fornire "*informazioni tempestive, complete e veritiere*", in occasione di eventi di particolare rilevanza per la sicurezza penitenziaria e di prevedibile impatto mediatico.

Nella nota si disponeva, altresì, che, in occasione di eventi che si fossero verificati durante le ore notturne e/o in giornate festive, il direttore dell'Istituto di pena interessato, acquisiti i dettagli in ordine all'evento, ne desse tempestiva e completa informazione al magistrato e/o dirigente di turno presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La nota stessa, in chiusura, ribadiva la necessità che tali comunicazioni fossero curate dal Direttore dell'istituto penitenziario interessato all'evento, in modo da garantirne la tempestività, la veridicità e la completezza.

Con successiva nota Prot. N. 0252153 del 22 luglio 2016 sarebbe stata ulteriormente ribadita la vigenza della nota del Signor Direttore Generale Detenuti e Trattamento Prot. n.0054777 del 15 febbraio 2016, avente per oggetto "*Comunicazioni inerenti eventi di particolare rilevanza*".

Tanto premesso, al solo scopo di fornire ogni più utile elemento di riflessione sulla delicata materia, che sino ad oggi non è stata adeguatamente approfondita, al fine di ricondurla nell'alveo della vigente normativa, onde assicurarne effettiva possibilità applicativa e nell'evidente interesse della stessa Amministrazione, oltre che del personale rappresentato da questa Organizzazione Sindacale, si reputa opportuno e necessario, sottoporre all'attenzione delle SS.LL. le osservazioni che seguono in ordine alla individuazione degli istituti normativi e contrattuali, che disciplinano le fattispecie in esame, richiamando tutte le parti interessate alla loro corretta e funzionale applicazione.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In via preliminare, si evidenzia, che la materia dell' "orario di lavoro" – nella quale rientra anche l'articolazione dei turni di lavoro ordinari, prefestivi e festivi - e quella della "reperibilità" e del relativo "trattamento economico fondamentale ed accessorio" sono materie "ex lege" riservate alla negoziazione con le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza penitenziaria, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 22 n. 1 lettere a), b) e d) del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154".

Orbene, questa Organizzazione Sindacale osserva in primo luogo che, a mente dell'articolo 4 comma 3 della L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria", e nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima Legge, allo stato, il rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Tale regime, in via interpretativa e di continuità<sup>1</sup>, è stato a suo tempo individuato nel trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, con il beneplacito e l'avallo degli organi di controllo - Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia e Corte dei Conti -, che hanno regolarmente vistato i decreti di nomina ed i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico dei dirigenti penitenziari.

Di conseguenza, le questioni relative all'orario di lavoro, alle turnazioni festive e prefestive, alla reperibilità ed al connesso trattamento economico fondamentale ed accessorio dei Dirigenti penitenziari non pare possano essere disciplinate (come, invece, ha fatto l'Amministrazione Penitenziaria) con lo stesso Ordine di Servizio del 05 luglio 2016, che riguarda anche il personale del ruolo dei Dirigenti Area 1 del Comparto "Ministeri" ed il personale appartenente alla Magistratura.

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art.2 della L. 27 luglio 2005, n. 154 recita: "1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento»".

Con i D.M. 30 settembre 2015, D.M. 18 ottobre.2006, i due DD.MM. 30 novembre 2006 si è provveduto a dare attuazione all'art. 2 e 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154 inquadrando nei ruoli della Carriera dirigenziale penitenziaria neo istituita il personale neo nominato dirigente, prevedendo che " (...)Considerato che fino alla data del 17 novembre 2004 al personale dirigente penitenziario in questione è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e ritenuto, in assenza di diverse indicazioni, che tale regime sia quello al quale si riferisce la nonna transitoria contenuta nell'art 4, comma 3, della legge 27 luglio 2005, n. 154 (...) Al personale nominato dirigente ai sensi dell'art. 1 che precede è applicabile (...) il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale (...) della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. (...)".



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Si tratta, infatti, di categorie di pubblici dipendenti (i Dirigenti Area 1 del "Comparto Ministeri" ed i Magistrati) il cui trattamento economico e giuridico è disciplinato da specifici istituti contrattuali (quanto ai primi) e da apposite norme ordinamentali (quanto ai secondi), norme che, in ogni caso, non possono essere applicate, neppure in via analogica, ai dirigenti penitenziari, in regime di diritto pubblico.

Infatti, per quel che concerne il personale della dirigenza penitenziaria, la fonte normativa sulla quale si fonda, attualmente, la possibilità di richiedere la prestazione della reperibilità è l'articolo 64 della Legge 01.04.1981 n. 121 recante "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", che testualmente recita:

*"Art. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilità). Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Servizio di cui all'articolo 111.....".*

A sua volta, il Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, all'articolo 32 così dispone:

*"Art. 32. (Obbligo di reperibilità.) Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato. Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata. La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese. Con decreto del Ministro dell'interno sono, altresì, indicati i **dirigenti** degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta. In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7."*

Di conseguenza, laddove l'Amministrazione competente intenda disporre un servizio di "reperibilità" per il personale del ruolo dei dirigenti penitenziari sia nelle sue articolazioni centrali





**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sia in quelle periferiche (e cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso i Provveditorati e gli Istituti Penitenziari e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Istituti Penali per i Minorenni retti da dirigenti penitenziari), è tenuta a rispettare le norme di status giuridico ed economico vigenti innanzi citate.

In sintesi, i due Dipartimenti interessati dovranno promuovere l'emanazione di un apposito Decreto dell'Onorevole Ministro della Giustizia, che individui i dirigenti degli Uffici, degli Istituti Penitenziari per adulti e per i minorenni e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna interessati; dovrà, poi, disporre materialmente i turni ripartendoli tra i dirigenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e dovrà limitare i turni a non più di cinque al mese per ciascun dirigente.

Naturalmente, a mente delle disposizioni precitate, il turno di reperibilità consiste:

- nel rimanere reperibile al termine di un turno lavorativo fino alla scadenza del turno successivo, e cioè, di norma e di prassi, dal termine del turno mattutino al termine del turno pomeridiano;
- che il dirigente, una volta contattato durante la reperibilità, ha l'obbligo di recarsi sul posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata;
- che il servizio prestato in caso di rientro in servizio deve essere retribuito con il pagamento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario, secondo la quota oraria vigente, ordinaria, festiva o notturna.

È, quindi, difforme alla vigente normativa quanto richiesto con la nota ministeriale Prot. n. 63266/4.19 E.S. del 01.09.2016 a firma del Signor Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo dell'Ufficio del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed avallato dal Signor Vice Capo del D.A.P. e, cioè, la possibilità di assegnare al dirigente di turno una reperibilità che si estenda a tutto l'arco delle 24 ore.

Ciò nonostante, la disposizione in esame è stata per ben due volte ribadita e notificata ai dirigenti penitenziari in servizio presso il D.A.P. con le note n. 49621/2-30 Compl. del 01.09.2016 e n.50275/230 Compl. del 09.11.2016 a firma del Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In ogni caso, per ogni turno di reperibilità prestata dal dirigente penitenziario – nei limiti sopra precisati - deve essere corrisposta la prevista indennità, che è tuttora, purtroppo, fissata nella irrisoria cifra di lire 12.000 a turno (pari ad Euro 6,19), come previsto dal combinato disposto delle seguenti norme:



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

- art. 41 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante il *“Recepimento dell'Accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del Provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)”* ;
- art. 16 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), a seguito dell'Accordo sindacale e del Provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi”*.

Allo stato, infatti, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono applicabili soltanto le norme di *status* giuridico ed economico relative al personale dirigente della Polizia di Stato sino al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 compreso, in quanto già recepite con legge in virtù dell'estensione operata, da ultimo, con l'art.2 della L. 5 novembre 2004, n. 263 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia”*.

Orbene, attualmente, il pagamento dell'indennità di reperibilità e la quantificazione del suo importo è disciplinata, per ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile, dagli Accordi annuali di volta in volta stipulati dalle Amministrazioni interessate (Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Giustizia) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale contrattualizzato per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.).

Pertanto, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, ai Dirigenti della Polizia di Stato – ai quali come si è detto i Dirigenti penitenziari sono tuttora equiparati – l'indennità di reperibilità è ancora corrisposta nella misura prevista dalle norme sopra citate, pari ad Euro 6,19 e non in quella concordata per il personale non dirigente della Polizia di Stato – appartenenti al ruolo degli agenti-assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

commissari - nell'ultimo Accordo per l'utilizzazione del F.E.S.I. per l'anno 2015 sottoscritto dal Ministro dell'Interno in data 20.04.2016, pari ad Euro 17,50.

Laddove, poi, il personale appartenente alla dirigenza penitenziaria – per esigenze di ufficio - sia chiamato a prestare servizio nelle giornate festive (e cioè nelle domeniche, negli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e nella ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriali), deve essere corrisposta l'indennità di presenza festiva nella misura unica giornaliera di euro 9,81. Al riguardo si precisa che l'emolumento in esame è contemplato dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. del 31 luglio 1995, n. 395, recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare”* e dall'art. 8 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001”*, che hanno definito gli aspetti applicativi dell'emolumento stesso.

Infatti, al personale dirigente della Polizia di Stato (e quindi al personale delle dirigenza penitenziaria ad esso equiparato) l'indennità di presenza festiva spetta secondo l'importo giornaliero di Euro 9,81, ancora previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 recante *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001”*, per effetto dell'estensione operata dall'art. 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante *“Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia”* e non, invece, secondo il più favorevole importo di Euro 12,00 giornaliero previsto dall'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005, per il restante personale contrattualizzato appartenete agli altri ruoli delle Forze di Polizia ad Ordinamento civile”*.

Laddove, poi, il personale appartenente al Carriera dirigenziale penitenziaria sia chiamato a prestare servizio nelle giornate delle così dette grandi festività o giorni “superfestivi” - Natale, S.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua, Ferragosto e Festa della Repubblica - deve essere corrisposta la relativa indennità di presenza "superfestiva" nella misura unica giornaliera di euro 40,00.

Il diritto alla corresponsione dell'emolumento in esame è, infatti, contemplato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. del 31 luglio 1995, n. 395, recante il *"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare"* e dall'art.12, comma 2, del D. P. R. 18 giugno 2002, n. 164 recante il *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"*, che hanno definito gli aspetti applicativi dell'emolumento stesso.

L'indennità in questione spetta anch'essa – come quella festiva - al personale dirigente della Polizia di Stato e, quindi, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ad esso equiparato - per effetto dell'estensione operata, come già detto, dall'art. 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante *"Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia"*.

Sin qui le norme che si sarebbero dovute applicare sin dal lontano 16 agosto 2005, data di entrata in vigore della legge n. 154/2005 e che, invece, sono state disattese a favore di una prassi per la quale le "reperibilità" richieste ai dirigenti penitenziari restano del tutto gratuite, continue e senza alcuni limite mensile.

Analoga situazione, purtroppo, deve registrarsi in ordine alle giornate lavorative festive e "superfestive" dei dirigenti penitenziari che restano prive della prevista remunerazione.

Orbene, questo sindacato è ben conscio del dato di fatto e di diritto che sui dirigenti penitenziari incomba una serie di responsabilità e di oneri, che non trova eguali nel panorama dei dirigenti pubblici.

Il dirigente penitenziario nei casi previsti dalle vigenti – e cogenti - norme penitenziarie deve, infatti, provvedere "immediatamente" agli adempimenti di sua competenza, adottando i provvedimenti conseguenti *"ullo interposito more"*, si pensi, a questo proposito, a quanto previsto:



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

A) dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare:

- dall'articolo 41 comma 2 (Situazioni di emergenza);
- dall'articolo 67 (Visite agli Istituti) della Legge n. 354/75 recante l'Ordinamento Penitenziario;

B) dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare:

- anzitutto dalla generale norma di cui all'art.2 - Sicurezza e rispetto delle regole – secondo cui *“1.L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.*

*2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.”;*

- dall'articolo 17, comma 8 (Assistenza Sanitaria), relativo ai ricoveri con assoluta urgenza di un detenuto o internato in luogo esterno di cura;
- dall'articolo 22, comma 6 (Ammissione del detenuto in Istituto), relativo all'immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria procedente di uno stato di sofferenza psicofisica della persona detenuta;
- dall'articolo 23, commi 2 e 3 (Modalità dell'ingresso in Istituto), relativi all'obbligo di segnalazione alla magistratura di sorveglianza di casi di sospensione obbligatoria o facoltativa della pena e all'obbligo di analoga segnalazione alla Autorità Giudiziaria procedente per i soggetti in custodia cautelare in carcere;
- dall'articolo 63, commi 1, 2 e 3 (Comunicazione di infermità e di decessi), relativo, alle comunicazioni di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o internato ai congiunti ed alla magistratura di sorveglianza, nonché di grave infermità o del decesso di congiunti o di altra persona significativa al detenuto o internato;
- dall'articolo 66 (Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza Comunicazione al Prefetto), relativo alle comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, dei provvedimenti di concessione dei permessi ai detenuti;



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

- dall'articolo 74 (Perquisizioni), commi 5, 6 e 7, relativo all'ordine di effettuare perquisizioni straordinarie negli istituti di pena per motivi di ordine sicurezza e disciplina, con eventuale richiesta di ausilio delle altre Forze di Polizia ovvero ratifica di perquisizioni straordinarie effettuate in casi di particolare urgenza dal personale subordinato;
- dall'articolo 78 (Provvedimenti disciplinari in via cautelare), relativo ai provvedimenti disciplinari adottati in via cautelativa ed in casi assoluta urgenza a carico di detenuti;
- dall'articolo 85 (Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni), comma 7, relativo al trasferimento di detenuti ad altro istituto di pena in caso di assoluta urgenza determinata da motivi di salute;
- dall'articolo 89 (Dimissione), comma 9, relativo alla dimissione di un detenuto privo dei mezzi per raggiungere la sua residenza in Italia ovvero il consolato del suo paese in caso di detenuto straniero;
- dall'articolo 90 (Provvedimenti in caso di evasione), comma 1, relativo ai provvedimenti urgenti da adottare in caso di evasione di un detenuto o internato);
- dall'articolo 92 (Provvedimenti urgenti in caso di decesso di un detenuto);
- dall'articolo 93 (Intervento delle Forze di polizia), relativo alla richiesta al Prefetto dell'intervento delle altre Forze di Polizia in caso di disordini collettivi con manifestazioni di violenza e comunicazione urgente alla magistratura di sorveglianza ed ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria;
- dall'articolo 108 (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive), relativo all'obbligo di immediata informativa alla magistratura di sorveglianza della ricorrenza di una causa di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva.
- Senza contare, poi, tutte le altre situazioni di assoluta necessità e di urgenza che impongono ai dirigenti penitenziari, a tutti i livelli organizzativi e gerarchici, di adottare provvedimenti "ad horas", come discendenti dai generali doveri fissati dall'art.2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", che recita:  
*"2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: (...)*  
*d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:*



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

- 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;*
- 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;*
- 3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;*
- 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;*
- 5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;”.*

Si pensi alle calamità naturali, quali terremoti ed inondazioni, all'interruzione accidentale e non programmata dell'erogazione dell'acqua della corrente, dell'energia elettrica o del gas, ai guasti improvvisi agli impianti tecnologici, agli incendi dolosi o accidentali e così via.

Non mancano, poi, le circostanze nelle quali il Direttore, che rappresenta l'Amministrazione a livello periferico, deve essere presente in Istituto per motivi di natura protocollare per ricevere ospiti ovvero per partecipare a ricorrenze e celebrazioni.

Si tratta di situazioni per le quali è necessario che il Direttore sia sempre reperibile ovvero sia presente in Istituto, in qualsiasi giorno dell'anno – ivi compresi quelli festivi o “superfestivi” ed in qualsiasi ora del giorno.

Così, è pure necessario che altri dirigenti penitenziari siano sempre presenti o reperibili negli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità per adottare, con la necessaria urgenza, i provvedimenti relativi alle situazioni di emergenza, afferenti l'ordine, la sicurezza, la disciplina delle strutture penitenziarie ovvero il trattamento sanitario o rieducativo dei



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

detenuti, a tutela dei ristretti e degli operatori tutti, istituzionali e volontari, che operano nelle strutture penitenziarie.

Come le norme sopra esposte evidenziano, la posizione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria nel complesso sistema penitenziario impone un ruolo di garanzia e di immediato intervento assolutamente imprescindibili per il funzionamento e la gestione dell'esecuzione penale, un ruolo essenziale del quale lo Stato non può fare a meno e al quale i Dirigenti penitenziari, a tutti i livelli gerarchici e di funzione, non possono e non vogliono, certo, sottrarsi.

Ciò posto, però, è assolutamente necessario che tutto questo sia disciplinato dall'Amministrazione conformemente alle norme vigenti e, quindi, doverosamente e legittimamente retribuito, ai sensi della citata normativa vigente per il personale dirigente della Polizia di Stato, che espleta funzioni di Polizia di Stato.

Allorquando, poi, previo reperimento delle congrue e necessarie risorse finanziarie, dovrà essere stipulato il primo Accordo di categoria conseguente alla negoziazione prevista dall'articolo 20 del D. Lgs. 63/2016, la reperibilità, l'orario di lavoro e le turnazioni festive, "superfestive" e notturne saranno oggetto di contrattazione con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi della dirigenza penitenziaria.

A questo proposito, si sottolinea che l'allora Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con due distinte note n. 00006889 Prot. del 22 novembre 2013 avente per oggetto "*Dirigenza Penitenziaria. Buoni pasto*" e n. PU-GDAP- 0209913 - 2015 Prot. del 15 giugno 2015 avente per oggetto "*Buoni pasto. Dirigenti penitenziari e ufficiali del Disciolto Corpo degli agenti di custodia*", ha confermato e ribadito, a breve distanza di tempo che il valore economico del buono pasto da conferire ai dirigenti penitenziari era di Euro 4,65 e non di Euro 7,00, in quanto non era intervenuta alcuna norma che estendeva ai dirigenti delle Forze di Polizia - ai quali i dirigenti penitenziari sono equiparati - gli incrementi delle indennità operative, fondamentali e supplementari, ridefinite per il restante personale del comparto Sicurezza-Difesa dal D.P.R. 16/04/2009 n.51.

Inoltre, nella prima nota il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ove ve ne fosse stato bisogno, ha confermato che: "*Nelle more della definizione del procedimento negoziale previsto dagli articolo 20 e segg. Del Decreto Legislativo n. 63 del 15 febbraio 2006 e in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2005. ai dirigenti penitenziari*





**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

*è stato conferito, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico dei corrispondenti livelli dirigenziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.”*

Non v'è chi non veda che così come ai dirigenti penitenziari è stata puntualmente e inflessibilmente applicata, in quanto penalizzante, la normativa vigente per i dirigenti della polizia di Stato in materia di buoni pasto, allo stesso modo si sarebbe dovuta ad essi applicare la normativa prevista per i dirigenti della polizia di Stato per compensare i gravosi oneri di reperibilità e di presenza in servizio scaturenti dalla vigente normativa penitenziaria. Al contrario, invece, si deve rilevare che l'Amministrazione non solo ha emanato “*motu proprio*” Ordini di Servizio senza confrontarsi con le organizzazioni sindacali, come pure sarebbe stato necessario, ma non ha applicato la vigente normativa ai fini della prevista remunerazione di prestazioni che, tuttavia, ha imposto autoritativamente mediante mere note dipartimentali a firma del Signor Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento o del Signor Direttore dell'Ufficio per le Relazioni sindacali ovvero, ancora, del Signor Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, peraltro senza che risulti essere stata coinvolta neppure la competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

Si coglie l'occasione, infine, per rappresentare che, in virtù dell'articolo 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante “*Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia*”, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano anche le disposizioni relative agli asili nido, alla tutela assicurativa ed alla tutela legale con le modalità rispettivamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in forza della vigente equiparazione ai dirigenti civili delle Forze di Polizia.

Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti penitenziari si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

Ebbene, sinora queste tutele e questi diritti, alcuni addirittura di rango costituzionale, non sono mai stati riconosciuti.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Pertanto, certi della comprensione delle comprovate ragioni rappresentate, afferenti legittimi diritti della categoria rappresentata da questa Organizzazione Sindacale, ed in attesa della compiuta applicazione della legge di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria varata con la Legge n. 154/2005, nonché degli aspetti ordinamentali – di natura giuridica ed anche economica - contenuti nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006, non possiamo che appellarci ai vertici dei Dipartimenti in indirizzo, affinché affrontino e risolvano quanto prima le questioni sin qui rappresentate.

Restiamo, dunque, in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle conseguenti iniziative che le SS.LL. riterranno di adottare al riguardo.

*Cordialmente*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

*Dott.ssa Grazia DE CARLI*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

*Dott. Nicola PETRUZZELLI*